

Tanto dagli Istituti privati di tutela degli emigranti che dagli Ispettorati dell'emigrazione, pervengono a questo Commissariato continue lagnanze per l'opera di sfruttamento verso il nostro emigrante, esercitata da numerose compagnie di assicurazioni che sorte con speciose scope di venire in aiuto dell'emigrante spillano a costui ^{danaro}/senza che egli possa averne un'utilità.

Richiesta parere

Polizze assicurazione nolo.

Infatti per la legge sull'emigrazione il cittadino che emigra a scopo di lavoro è sufficientemente garantito per quei casi di reiezione dovuti alla poca cura e vigilanza del vettore col lasciare biglietti d'imbarco a chi, secondo è da prevedersi, può essere respinto dalle Autorità dei porti di sbarco.

Tutti i provvedimenti amministrativi presi da questo Commissariato per impedire alle dette compagnie l'assicurazione, purtroppo si sono infranti in confronto alla malevole opera degli emissari delle cennate compagnie; e le assicurazioni continuano a farsi, con grave danno finanziario dell'emigrante, al quale, quasi sempre, nei casi di reiezione si fanno tante e tali obiezioni per cui

Illmo Signore

Avvocato Generale Erariale

Roma

./.

le sedicenti compagnia non gli pagano mai l'importo dell'assicurazione o, nella più benevola ipotesi lo falsidiano indecorosamente.

Nell'esame della questione occorre tener presente che gli emigranti possono essere respinti dagli Stati Uniti in base alla locale legge sull'immigrazione la quale lascia una grande libertà d'interpretazione e di azione ai funzionari incaricati di applicarla. In tutti i modi, come è dimostrato dalla tabella che qui si unisce (allegato I), il numero degli emigranti italiani respinti è relativamente piccolo.

La tabella alla quale mi riferisco indica anche le cause che hanno motivate le reiezioni ed occorre por mente alle motivazioni delle reiezioni nell'analisi delle polizze di assicurazione delle quali allego copie conformi o moduli originali.

Come si osserva le polizze sono stampate sulla doppia faccia. In base all'esame di ciò che appare sulle faccie anteriori di dette polizze le Società che le emettono, possono dividersi in sei gruppi distinti comprendendo nel

primo gruppo

le Società che dichiarano di assicurare il rimborso del nolo pagato dall'emigrante per qualsiasi causa l'assicurato venga respinto, rinviano espressamente alle condizioni segnate a tergo della polizza stessa. Queste Società sono: la "Napoli", la "Transoceanica", l'"Elena" il "Lloyd Nazionale", l'"Onestà" e la "Tripoli".

secondo gruppo

le Società che dichiarano puremente e semplicemente di assicurare il rimborso del nolo pagato nel caso che l'assicurato venga respinto senza usare la frase "per qualsiasi causa" e senza rinvviare alle condizioni a tergo indicate. Queste Società sono: "La Vita", l'"Anglo American

3

Bureau", il "Lloyd Germanico".

Terzo gruppo

le Società che dichiarano di assicurare il rimborso del nolo o una indennità per qualsiasi causa l'emigrante venga respinto e senza per nulla menzionare le condizioni a tergo stampate. In questo gruppo si trova l'"Esperide".

quarto gruppo

le Società che condizionano il rilascio della polizza alla firma da parte del richiedente, di una "domanda di assicurazione" nella quale è specificatamente dichiarato che l'interessato ha preso visione dei regolamenti stampati a tergo della domanda stessa. In questo gruppo si trova la Ditta "M. Berardini".

quinto gruppo

le Società che "rinviano l'assicurato all'atto costitutivo". In questo gruppo vi è la "Società Americana di Assicurazioni", ed infine, nel

sesto gruppo

le Società che condizionano il pagamento dell'assicurazione al fatto che "l'assicurato si trovi in regola colle leggi americane d'immigrazione (si noti che l'emigrante in tanto può essere respinto in quanto non si trova in regola con le leggi del paese d'immigrazione).

L'esame delle condizioni stampate a tergo delle polizze qui allegate porta ai seguenti rilievi principali:

per quanto riguarda la Società "Napoli" nell'art. 2 dichiara che la polizza sarà ritenuta nulla se la proposta ed il premio non pervennero in tempo alla Direzione della Società e se manca l'assettazione di questa (vale a dire condiziona il pagamento dell'obbligazione ad un atto che non dipende dallo assicurato ma dall'agente della Società stessa). Art. 3 _ esclude dai rischi coperti dalla polizza

./.

a) le malattie, b) i difetti fisici, c) la mancanza od insufficienza di mezzi, d) le dichiarazioni erronee dell'assicurato, e) l'imperfezione o insufficienza di documenti posseduti dall'assicurato.

Il LLOYD NAZIONALE - paragrafo b) esclude: il rischio: 1) nei casi in cui l'assicurato sia/respinto ^{stato} perchè presumibilmente incapace di sostentarsi (likely to become public charge), 3) paragrafo d) per difetti fisici o deficienza di costituzione, 3 - paragrafo f) quando la reiezione abbia carattere collettivo.

LA VITA - art.4 esclude dai rischi assunti quello della reiezione dell'assicurato perchè presumibilmente incapace a sostentarsi; sione //... "L'Anglo American Bureau D. Missin, nell'art.2, esclude dai rischi assunti quello della reiezione dell'assicurato perchè affetto da tracoma o da ernia;

IL LLOYD GERMANICO alla lettera c) stabilizza quale termine per reclamare il rimborso del nolo o l'indemnità stabilisce quarantacinque giorni dalla data di partenza dall'Italia dell'emigrante. (Giova a questo riguardo tener presente che i respinti dalle Americhe non ritornano sullo stesso piroscafo che li ha trasportati, cosicchè difficilmente si verifica la condizione suindicata). Alla lettera d) poi dichiara di non riconoscere alcuna obbligazione nel caso che l'assicurato non si trovi in regola con le disposizioni delle leggi italiane d'emigrazione ed americane d'immigrazione (sic).

la Ditta M. Berardini nell'art.1 dichiara che l'assicurazione "è fatta sulla presunzione che l'assicurato, nel momento della partenza, sia nelle condizioni richieste dalle leggi o regolamenti d'emigrazione ed all'art.9 aggiunge "la polizza resta invalidata se il passeggero va ad assicurarsi presso altre compagnia o se UN TERZO ASSICURI PRESSO ALTRA COMPAGNIA IL RISCHIO DEL MEDESIMO PASSEGGIERO".

./.



Dal lato morale della questione non v'è chi non veda come l'opera di dette compagnie e loro emissari, sia tutto un raggiro, un abuso dell'altrui buona fede, tanto da configurare una vera truffa. Dal lato giuridico però purtroppo quest'Ufficio (salvo i casi specialissimi e specifici della prova completa), non crede che si possa richiedere l'applicazione dell'art. 413 C.P., appunto perchè torna difficile trovare nei detti patti contrattuali delle polizze, il preciso criterio esatto che delimiti la frode civile dalla penale. Infatti a costituire il raggiro o la frode non basta una semplice menzogna, un patto contrattuale, pelese, come presunzione, almeno, juris tantum ai contraenti, patto che da solo non può dirsi costituisca il raggiro e l'artificio voluto dal legislatore per potersi dire passibile l'azione delittuosa. Occorre quell'apparato esterno che renda l'alterazione della verità o la finzione capace ad ingannare, che abbia ingannato in modo che l'errore così dolosamente determinato, sia quello che induce il soggetto passivo a compiere quella consegna della cosa, in favore dell'autore dell'artificio che ne determina il danno per la vittima.

Ora, come linea di massima, questo Ufficio non crede si possa riscontrare nelle unite polizze l'estremo della frode penale per instabilire la massima che basti contrattare o perfezionare la vendita di una polizza nolo per dirsi che si abbia il tentativo o la truffa punibile penaliter. Occorre il caso specifico che provi ai fini dell'elemento intenzionale che un raggiro vi fu e che la vittima divenne tale esclusivamente ed effettivamente per opera del raggiratore.

Secondo i vari casi si potrebbe solamente ricorrere al Magistrato civiliter, per avere quelle statuizioni che obbligano al rispetto dei patti contrattuali, tanto più per le dette Compagnie di assicurazio-

./.

6

ne sorte nell'ombra del codice commerciale e agenti sotto l'usbergo dell'impunità penale perchè regolarmente costituite secondo il concetto del patrio legislatore.

Questo Ufficio, mentre si riserva di poter trovare il modo come ovviare all'inconveniente e completamente paralizzare l'opera di dette Compagnie, dovendo dare ai funzionari dipendenti istruzioni precise sul riguardo e volendo rispondere esaurientemente agli Istituti privati di tutela degli emigranti che han chiesto il parere del Commissariato, prega la S.V.Ill.ma di voler manifestare il suo autorevolissimo parere al riguardo previo l'esame delle varie formule di polizze allegate. Così quest'Ufficio farà tesoro della sapienza e della esperienza della S.V.Ill.ma e se il parere sarà difforme da quello espresso, sarà cura dei competenti funzionari dell'emigrazione di rimettere la pratica all'Autorità Giudiziaria.

Anticipando i più vivi ringraziamenti La prego di gradire i sensi della mia distinta considerazione.

Il Commissario Generale

7

NUMERO E CAUSE DI REIEZIONI (DAI PORTI DEGLI STATI UNITI DELLA
AMERICA DEL NORD) DI IMMIGRANTI ITALIANI NEGLI ANNI MENZIONATI
(dati desunti dai Rapporti del Commissario Federale dell'Immigrazione)

CAUSE DI REIEZIONE	Anni fiscali			
	1908 1909	1909 1910	1910 1911	1911 1912
Idiotismo	1	1	4	5
Imbecillità	12	11	6	13
Debolezza di mente.	24	40	31	29
Epilessia	4	5	2	--
Pazzia	12	19	15	17
Tubercolosi	2	1	3	--
Tracoma	296	389	432	132
Fave	15	23	27	15
Altre malattie contagiose	26	66	53	41
Mendicanti.	35	--	--	2
Indigenti	--	--	--	1
Individui presumibilmente incapaci di sostentarsi (likely to become public charge)	579	2,551	2098	981
Ritenuti (in base a certificato medico) af- fetti da deficienze mentali o fisiche tali da renderli inabili a sostentarsi	69	57	915	705
Arrivati con contratto di lavoro.	105	254	174	141
Respinti insieme a congiunti	32	53	56	37
Perchè di età inferiore a 16 anni e arri- vati senza genitori.	11	69	75	47
Perchè arrivati in seguito a sollecitazioni	2	1	2	4
Condanne penali.	123	118	67	126
Poligamia	--	--	--	--
Anarchia	--	2	--	--
Prostituzione	15	7	10	14
Messani	9	15	11	13
	1,370	3,687	3,979	2581
Numero totale di immigranti italiani an- mossi negli Stati Uniti	190.398	253.637	213.360	190.095